

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 772-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE);

(RELATORE SINISI)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
e dal Ministro dello sviluppo economico
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle infrastrutture
e col Ministro per le politiche europee**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2006

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 1^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

INDICE

Disegno di legge n. 772:

Emendamenti:

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	16
– articolo 3	»	76
Proposte di coordinamento	»	92

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.9**

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, PASTORE

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «la gestione dei servizi pubblici locali»
inserire le seguenti: «di rilevanza economica».*

1.20PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI,
SACCONI, GRILLO**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «la gestione dei servizi pubblici locali»
inserire le seguenti: «di rilevanza economica».*

1.10BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI,
RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE
PETRIS, TONINI**Decaduto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «concorrenza» con le seguenti:
«non discriminazione e di concorrenza comparativa».*

1.33

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «di rilevanza economica in ambito lo-
cale» inserire le seguenti: «nei casi in cui non siano previste prestazioni di
servizi in esclusiva».*

1.28

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «locale, nonché», inserire le seguenti: «di assicurare alle regioni ed alle autonomie locali l'autonomia e la libertà di scelta tra i diversi modelli di gestione dei servizi di seguito descritti, di tutelare la condizione dei lavoratori impegnati nel settore e».

1.21 (v. testo 2)

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «proporzionalità e leale cooperazione» con le seguenti: «differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione».

1.21 (testo 2)

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «leale cooperazione» con le seguenti: «leale collaborazione».

1.11 (testo corretto)

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI, ZANDA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'introduzione e la diffusione di principi concorrenziali deve essere coerente con politiche di valorizzazione del tessuto di imprese esistenti e dare incentivo alla loro crescita e rafforzamento a vantaggio degli enti locali e dei cittadini».

1.27

QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di settore in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni nel rispetto dei principi e della normativa dell'Unione europea.».

1.6

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente comma, le Autorità di settore, ove presenti, ovvero l'Autorità garante della concorrenza e del mercato specificano, con apposito provvedimento in linea con gli orientamenti comunitari, linee guida per la definizione dei servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale».

1.22

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.25

BIANCO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Spetta ai comuni, alle province e alle città metropolitane individuare, con delibera motivata e previa consultazione pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale, concorrenza e proporzionalità – per quanto non già stabilito dalla legge – le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza».

1.1

IL GOVERNO

Respinto

Al comma 2, le parole: «Costituisce funzione fondamentale» sono sostituite dalle seguenti: «È competenza di».

1.7

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «per quanto non già stabilito dalla legge,» inserire le seguenti: «anche sulla base delle linee guida di cui al comma 1,».

1.31

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «le attività di interesse generale» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».

1.2/2 (v. testo 2)

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza».

1.2/2 (testo 2)

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Accolto

All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione ».

1.2

IL GOVERNO

Respinto

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano ferme le competenze regionali in materia.».

1.35

VILLONE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatta salva la competenza dello Stato quando si tratti di attività per le quali si manifestano esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.».

1.12

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.26 (v. testo 2)

BIANCO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il Governo è delegato a emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e/o privativa, comunque denominati, abrogano quelli non più conformi ai principi di cui al presente articolo 1.

4. I decreti di cui al comma 3 disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, province e città metropolitane possono esercitare con riferimento ai servizi individuati con le delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici;

b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di trasparenza;

c) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e con l'individuazione di presupposti e requisiti oggettivi;

d) previsione di poteri di vigilanza e di erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di applicazione di misure inibitorie e di ripristino;

e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti».

1.26 (testo 2)

BIANCO

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di privativa, comunque denominati, abrogano quelli non più conformi ai principi di cui al presente articolo. I decreti di cui al presente comma disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, province e città metropolitane possono esercitare in riferimento ai servizi individuati con le delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici;

b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di trasparenza;

c) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e con l'individuazione di presupposti e requisiti oggettivi;

d) previsione di poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di misure inibitorie e di ripristino;

e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti».

1.32

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Assorbito*Sopprimere il comma 3.***1.3/2**

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Assorbito

All'emendamento 1.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza».

1.3

IL GOVERNO

Assorbito

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti parole: «delle competenze legislative regionali nonché».

1.29

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «concorrenza delle imprese» inserire le seguenti: «pubbliche e private».

1.34

BRUTTI PAOLO

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «al perseguimento degli interessi generali,» inserire le seguenti: «nonché quelli del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e delle clausole sociali di tutela dell'occupazione esistente, in ogni caso di subentro di un nuovo gestore del servizio pubblico, in sostituzione di un precedente gestore,».

1.23

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «e del conseguimento di adeguati livelli di efficacia e di efficienza».

1.30

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «imposti alle imprese», inserire le seguenti: «pubbliche e private».

1.4/1

VILLONE

Ritirato

All'emendamento 1.4, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «qualora i tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano» e collocare la frase in fine del comma 4 dell'articolo 1.

1.4 (testo 2) (v. testo 2 corretto)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere contestualmente previste le necessarie misure compensative, qualora i tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto comunitario».

1.4 (testo 2 corretto)

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere contestualmente previste le necessarie misure compensative, compatibili con i tempi e la natura de-

gli obblighi imposti e nei limiti e secondo le modalità permessi dal diritto comunitario».

1.4 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente».

1.24

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente».

1.8

EUFEMI

Assorbito

Al comma 4, alla fine, dopo le parole: «misure compensative», sono aggiunte le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità consentite dal diritto europeo».

1.1000

SINISI, *relatore*

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: "misure compensative", aggiungere le seguenti: ", nei casi in cui i tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto comunitario".

1.13

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, TONINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

1.14

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, TONINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

1.5

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi pubblici già disciplinati da una normativa di settore adottata in recepimento di direttive comunitarie».

1.0.1

PASTORE, VEGAS, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale.

3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, assicurando l'erogazione del servizio mediante società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma precedente, è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al precedente comma 3. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire e che saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti dei singoli enti stessi.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza economica a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei *standard* qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali *standard* da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n.281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dal 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le seguenti parole: anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.0.2

DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, VILLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di gestione di risorse e servizi idrici)

1. In attesa di una disciplina organica in materia di gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici finalizzata a conseguire quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera *a*), dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tale tipologia di servizi è consentito esclusivamente l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, fatta salva la possibilità di gestione in economia da parte dell'ente medesimo.

2. La gestione delle risorse e dei servizi idrici non può essere sottoposta ad affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica».

Art. 2.**2.34**

EUFEMI, MAFFIOLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. All'articolo 113, comma 5, lettera *b*) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: "provvedimenti o circolari specifiche" e prima del ";" sono aggiunti i due seguenti periodi: "I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. La società, dopo la sua costituzione con le predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli obblighi previsti per gli operatori privati".

2. All'articolo 113, comma 5, lettera *c*) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: "pubblici che la controllano", sono aggiunti i due seguenti periodi: "La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le procedure di gara di cui alle lettere *a*) e *b*).

3. All'articolo 113, comma 15-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: "investimenti effettuati da parte del gestore" sono aggiunti i due seguenti periodi: "Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 10 gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al comma 5. Nel caso

in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle norme del presente decreto''».

2.90

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.75 (v. testo 2)

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 1, inserire prima della parola: «entro» il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».

2.75 (testo 2)

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Accolto

Al comma 1, inserire dopo le parole: «ad adottare,» il seguente periodo: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati, ».

2.1/1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Ritirato

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisto in sede di Conferenza».

2.1/2 (v. testo 2)

VILLONE

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».

2.1/2 (testo 2)

VILLONE, PASTORE

Accolto

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».

2.1/3TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI**Assorbito**

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

2.1

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

2.2

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».

2.56

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, la parola: «modificando» è sostituita dalla seguente: «integrando».

2.35

CALDEROLI, FRANCO Paolo, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante:

1) procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici di servizi, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;

2) affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house ed in particolare a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

3) affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, nelle quali la scelta dei soci privati avvenga attraverso l'espletamento di gare con procedure competitive e la previsione di norme e clausole contrattuali volte ad assicurare un efficace controllo pubblico nella gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse».

2.102

BIANCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale, prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive a evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

2.116

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA, VILLONE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali ovvero aziende consortili».

2.145

BRUTTI PAOLO, RUSSO SPENA, VILLONE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire» inserire le seguenti: «o direttamente, attraverso i propri uffici o apposite strutture operative, oppure in economia, oppure».

2.3/2

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA

Ritirato

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale»

2.3/3 (v. testo 2)

SINISI, *relatore*

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "mediante propri organismi privi di autonoma personalità giuridica,".

2.3/3 (testo 2)SINISI, *relatore***Accolto**

All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante aziende speciali".

2.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia».

2.156

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire i servizi in economia.».

2.33

MAFFIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive».

2.53

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive».

2.55

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «competitive» a: «appalti pubblici e di» con le seguenti: «non discriminatorie di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di».

2.108

SAPORITO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio».

2.131

MAFFIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio».

2.19

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio» inserire le seguenti: «nei casi in cui la proprietà di tali beni non sia in capo al gestore».

2.91

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera a), sopprimere le parole: «e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio».

2.70

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili in concessione per l'esercizio».

2.93

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili in concessione per l'esercizio».

2.92

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere la parola: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».

2.69

DEL PENNINO, SARO

Respinto

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici» con le seguenti: «nonché delle risorse idriche».

2.113

QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), le parole: «delle risorse e dei servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «delle reti e dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico».

2.155

GARRAFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei servizi idrici» aggiungere, in fine le seguenti: «. La possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia è esclusa in tutti i casi in cui l'organizzazione e l'affidamento del servizio è riservata ad apposita Autorità d'Ambito o di Bacino».

2.114

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'intero ciclo dei rifiuti».

2.161

VILLONE, GRASSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».

2.115

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilan-

cio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali».

2.135

DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale che svolga unicamente la sua attività in favore dell'ente proprietario. Tali società, in materia di vigilanza, sono equiparate ai servizi in economia;».

Conseguentemente, alla lettera l) del medesimo articolo, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di cui alle lettere b) e c)».

2.14

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) in materia di rifiuti solidi urbani, confermare che il servizio pubblico locale non riguarda quelle superfici, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento e al recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti».

2.94

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, di cui alla lettera a), anche società a partecipazione mista pubblico-privata

ove il *partner* privato sia stato scelto mediante procedure competitive, nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza e capacità finanziaria e che non siano affidatarie dirette del servizio di cui alla gara, né svolgano servizi differenti rispetto a quelli messi a gara».

2.162

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO, PASTORE, SARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

''b) consentire in deroga di cui all'ipotesi a) l'affidamento a società a capitale interamente pubblico costituite e partecipate esclusivamente e direttamente dall'Ente locale, in via transitoria e per non più di tre anni, a condizione che la società abbia i requisiti della gestione in *house*, secondo quanto previsto dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo''.».

2.4/5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

All'emendamento 2.4, lettera b), dopo la parola: «consentire», inserire le seguenti: «eccezionalmente e non oltre ventiquattro mesi»; sostituire le parole: «la parte prevalente della» con le seguenti: «in maniera esclusiva la» e sostituire la parola: «analogo», con la seguente: «identico».

2.4/1

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.4, lettera b), sopprimere le parole: «e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato,».

2.4/7

VILLONE

Respinto

All'emendamento 2.4, lettera b), dopo le parole: «nelle situazioni che,» inserire le seguenti: «per la natura del servizio, o».

2.4/6

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

All'emendamento 2.4, sostituire le parole: «che, per le», con le seguenti: «le cui» e le parole: «non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato» con le seguenti: «siano individuate dagli enti locali con delibera di consiglio».

2.4/8SINISI, *relatore***Ritirato**

All'emendamento 2.4, dopo le parole: "l'affidamento" inserire le seguenti: "ad aziende speciali o".

2.4/2

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

All'emendamento 2.4, lettera b), sostituire la parola: «uffici» con la seguente: «servizi».

2.4

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, in parti-*

colare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;».

2.103

BIANCO

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico possa avvenire e conservarsi esclusivamente in costanza dei requisiti individuati dall'ordinamento comunitario in materia di "controllo analogo".».

2.117

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) l'affidamento a società di capitale interamente pubblico, partecipata dagli enti locali, che svolga la parte prevalente della propria attività in favore degli enti proprietari e nei confronti delle quali questi ultimi esercitino l'istituto del controllo analogo».

2.146

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) consentire, in deroga alle ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni in cui per peculiari caratteristiche le amministrazioni competenti non ritengano utile un ricorso al mercato, l'affidamento del servizio a società a capitale interamente pubblico, partecipate dalle amministrazioni erogatrici del servizio pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in *house*.».

2.120

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata da uno o più enti locali che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in *house*».

2.36

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Assorbito**2.54**

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente».

2.118

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente».

2.95

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «eccezionalmente» inserire le seguenti: «e temporaneamente, non oltre i 24 mesi».

2.119

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipata dall'ente locale» con le seguenti: «partecipata da uno o più enti locali».

2.32

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Assorbito

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «individuati anche alla luce di linee guida emanate dalle Autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato;».

2.59

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Assorbito

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «e, in particolare, siano verificati i requisiti di stretta funzionalità, strumentalità e controllo da parte dell'ente locale di riferimento;».

2.20

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «rimangono esclusi i servizi per cui la disciplina di settore preveda che l'affidamento sia disposto esclusivamente tramite gara.».

2.96

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che svolga la sua attività esclusivamente in favore dell'ente proprietario e nei

confronti della quale quest'ultimo eserciti lo stesso controllo di quello che esercita nei confronti dei propri uffici».

2.97

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente alla lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)».

2.143

VITALI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere quali siano le condizioni che consentono l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;».

2.163

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO, SARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consentire l'affidamento a società mista laddove il socio privato sia scelto a seguito di procedure di selezione che garantiscano il rispetto della normativa interna e delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e mercato interno e sia individuato in presenza di almeno due offerte a seguito di criteri che valorizzino parimenti l'aspetto economico dell'offerta, l'imprenditorialità ed il *know how* della stessa».

2.71

DEL PENNINO, SARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta facoltà di nomina di amministratori».

2.104

BIANCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta facoltà di nomina di amministratori».

2.109

SAPORITO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione e del ser-

vizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;».

2.132

MAFFIOLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;».

2.142

VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;».

2.37

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

2.60

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente».

2.5

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «eccezionalmente» con le seguenti parole: «, nei medesimi casi indicati alla lettera b),».

2.61

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato,».

2.147

BRUTTI Paolo, VILLONE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato,».

2.25

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato,» inserire le seguenti: «individuate anche alla luce di linee guida emanate dalle autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

2.148

BRUTTI Paolo, VILLONE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «secondo modalità di selezione» fino a: «direttamente connesse», con le seguenti: «individuando i soci privati da far concorrere alla selezione ad evidenza pubblica di cui alla presente lettera e i soci pubblici da far partecipare in modo tale che sia garantita la loro connessione con la gestione e il loro contributo allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento».

2.62

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), la parola: «competitive» è sostituita dalle seguenti: «ad evidenza pubblica con preordinato Piano operativo vincolato».

2.6/1

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

Respinto

All'emendamento 2.6, dopo le parole: «le modalità di svolgimento del servizio,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i criteri selettivi,».

2.6

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante procedure competitive», aggiungere il seguente periodo: «, nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio,».

2.21

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine del periodo: «nonché l'esclusione di tale mobilità di affidamento per i servizi la cui normativa di settore preveda l'affidamento esclusivamente tramite gara».

2.38

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c).

2.149

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che gli affidamenti di servizi pubblici a società a partecipazione mista pubblica e privata, dove i soci privati sono scelti mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, si considerino del tutto corrispondenti, quanto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del servizio, alle previsioni di cui al punto a).».

2.7/2

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.7, capoverso d), sopprimere le parole: «l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché alle modalità di cui alla lettera a). In particolare».

2.7/9

BIANCO

Ritirato

All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «e c)» del primo capoverso.

2.7/7

BIANCO

Ritirato

All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara».

2.7/6

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, SARO

Respinto

All'emendamento 2.7, sostituire le parole da: «definire il periodo temporale» fino alla fine, con le seguenti: «e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione comparativa. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri ad eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario».

2.7/5

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO, SARO

Respinto

All'emendamento 2.7, dopo le parole: «ove costituite» inserire le seguenti: «Il modello di cui alla lettera b) dovrà rispettare uno "statuto tipo" che sarà predisposto entro novanta giorni, in collaborazione con i competenti uffici comunitari e l'Autorità Garante. A quest'ultima spetterà altresì un preventivo parere vincolante sulla legittimità delle fattispecie di gestione in house che si intenderanno realizzare».

2.7/3

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.7, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».

2.7/1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI

Respinto

All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dai limiti previsti da questa lettera».

2.7/8

GRILLO, PASTORE

Respinto

All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si applica anche alle società di cui alle lettere b) e c) che già gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi idrici e i rifiuti urbani».

2.7

IL GOVERNO

Accolto (v. em. 2.26)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In particolare l'Ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera

b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;».

2.39

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* prevedere che l'Ente locale sia tenuto a pubblicizzare in modo adeguato la scelta effettuata per l'affidamento dei servizi pubblici locali, previa analisi di mercato da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali, italiane o estere, cui sia attribuita la gestione, in Italia o all'estero, ai sensi della lettera *b)* non possono svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in *house*, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».

2.63

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni sotto stanti alla scelta delle modalità di affidamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in accordo con le autorità territoriali di regolazione, se esistenti, avviano procedure di indagine e approfondimento in tutti quei casi in cui le condizioni economiche di erogazione dei servizi pubblici locali si discostino dalle medie regionali in misura superiore al 25% e da quelle nazionali in misura superiore al 30%;».

2.150

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che l'amministrazione pubblica interessata debba motivare le ragioni economiche e sociali che consigliano di ricorrere alla modalità d'affidamento di cui alla lettera b) anziché a quelle della lettera a). In particolare l'amministrazione dovrà pubblicizzare tale scelta e inviare le motivazioni per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione del settore. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono gestire per altre amministrazioni i servizi pubblici di cui alla presente legge, né in via diretta né partecipando a gare.».

2.98

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera d) con il seguente: «prevedere che l'ente titolare proprietario di cui alla lettera b) debba motivare l'eccezionalità che impone di ricorrere a tale tipo di affidamento pubblicizzando tale scelta e definendo il periodo temporale entro il quale effettuare la gara, che non dovrà comunque essere superiore al termine di 24 mesi dall'affidamento».

2.40

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che l'ente locale» *fino a:* «in particolare».

2.72

DEL PENNINO

Respinto

Al comma d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)».

2.121

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Assorbito

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e che debba adottare» fino a: «dell'offerta privata».

2.106

BIANCO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;».

2.144

VITALI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;».

2.26

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Accolto come subemendamento al 2.7

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b), né in via diretta,» inserire le seguenti: «né tramite loro controllanti, controllate partecipate anche in via indiretta,».

2.122

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario».

2.57

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Qua- lora l'ambito del servizio sia costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle lettere b) e c) è consen- tito anche prescindendo dalle condizioni e dei limiti previsti da questa let- tera».

2.8/3

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA

Respinto

All'emendamento 2.8, sostituire le parole da: «un controllo» fino alle parole: «ove costituite» con le seguenti: «un rapporto annuale da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, nonché dell'Osservatorio sulle liberalizzazioni, ove costituiti.».

2.8/1

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.8, capoverso d-bis), sostituire le parole: «un con- trollo» con le seguenti: «l'espressione di un parere motivato non vinco- lante».

2.8/4

MAFFIOLI

Respinto

All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure concorsuali» con le seguenti: «nella modalità pre- vista dalla lettera b)».

2.8/5

VITALI

Respinto

All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)».

2.8

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;».

2.101

D'ALÌ, MALAN, PASTORE, SACCONI, GRILLO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) assicurare la possibilità della partecipazione degli enti locali a forme associative volontarie per lo svolgimento di servizi pubblici locali, senza alcun limite territoriale provinciale e regionale, incentivando con misure idonee tali associazioni».

2.123

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «diversi o».

2.160

FORMISANO, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «diverso da quello di appartenenza» inserire le seguenti: «se non fuori dal territorio nazionale.».

2.64

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera.

2.151

BRUTTI PAOLO, VILLONE, TIBALDI

Respinto

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «partecipate da enti locali.».

2.27

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «qualora usufruiscono di forme di finanziamento» fino alla fine della lettera.

2.152

BRUTTI PAOLO, VILLONE, TIBALDI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «indiretto».

2.153

BRUTTI PAOLO, VILLONE, TIBALDI

Respinto

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «fatta eccezione» inserire le seguenti: «dei corrispettivi dei contratti di servizio, delle sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto di impianti e di materiale rotabile necessario alla fornitura del servizio e».

2.41

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attività;».

2.28

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi locali, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo;».

2.22 (v. testo 2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;».

2.129 (v. testo 2)

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;».

2.22 (testo 2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;»

2.129 (testo 2)

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA

Accolto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;»

2.65

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la diffusione di forme di concorrenza comparativa a cura delle autorità di regolazione all'uopo competenti».

2.66

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «. L'affidamento diretto di un servizio, qualora ne sussistano le precondizioni e laddove verificate, non determina il venir meno delle possibilità di sviluppo anche extraterritoriale dell'affidatario anche su altri servizi solo qualora il servizio affidato direttamente sia sottoposto ad una conclamata separazione contabile (*unbundling* contabile) o ad una evidente enucleazione societaria (*unbundling* societario). In ogni caso, in predetta fattispecie, resta fermo l'obbligo di scorporo di cui al comma 9 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, salvo che per le società che, avendone i requisiti, sono affidatarie ai sensi del comma 5 lettera c) dell'arti-*

colo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.9/4

D'ALÌ, MALAN, SACCONI, GRILLO

Inammissibile

All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-bis) con la seguente:

«f-bis definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali garantendo la possibilità, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, prevista dall'articolo 114 della Costituzione, della partecipazione di singoli enti a più forme associative in funzione di singoli diversi servizi;».

2.9/100SINISI, *relatore***Accolto**

All'emendamento 2.9, alla lettera f-bis), dopo la parola: «incentivare», inserire le seguenti: «, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

2.9/1

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.9, lettera f-bis), dopo le parole: «per gli enti locali con popolazione» inserire le seguenti: «, per ciascuno singolo ente locale,».

2.9/9

VITALI

Inammissibile

All'emendamento 2.9, lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».

2.9/2

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

All'emendamento 2.9, al capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero per gli enti locali contermini».

2.9/3

D'ALÌ, MALAN, SACCONI, GRILLO

Respinto

All'emendamento 2.9, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente:

«f-bis.1) in attuazione del titolo V della Costituzione, prevedere forme di garanzia dell'autonomia degli enti locali nella partecipazione a consorzi di gestione associata dei servizi pubblici locali anche nell'ambito di unioni di comuni e comunità montane, comprese quelle già esistenti;».

2.9/10SINISI, *relatore***Accolto**

All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-quater con la seguente:

"f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi".

2.9/5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «sicurezza».

2.9/6

DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Assorbito

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori».

2.9/7

TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Assorbito

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente trattamento».

2.9/8

TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Assorbito

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati».

2.9

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;».

2.105

VITALI

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f*-bis) definire le modalità di incentivazione economica degli enti territoriali che procedono ad integrazioni societarie delle imprese pubbliche di loro proprietà e prevedere la possibilità di fare salve le condizioni normative e temporali degli affidamenti *in house* di imprese coinvolte in processi aggregativi;».

2.133

MAFFIOLI

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f*-bis) definire le modalità di incentivazione economica degli enti territoriali che procedono ad integrazioni societarie delle imprese pubbliche di loro proprietà e prevedere la possibilità di fare salve le condizioni normative e temporali degli affidamenti *in house* di imprese coinvolte in processi aggregativi;».

2.42

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.10

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «armonizzare», inserire il seguente periodo: «, nel rispetto delle competenze della Regione.».

2.43

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in modo univoco» inserire le seguenti: «e uniforme su tutto il territorio nazionale».

2.15

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «ed apportando le necessarie modifiche» fino alla fine della lettera.

2.23

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ed apportando le necessarie modifiche alla» con le seguenti: «che trovano applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla».

2.29

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» con le seguenti: «energia elettrica, gas e acqua.».

2.136

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera medesima.

2.138

GRILLO, PASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» e inserire la seguente lettera:

«g-bis) integrare la vigente normativa di settore in materia di acque, prevedendo in particolare che una parte della tariffa del servizio idrico sia vincolata al finanziamento delle opere e degli impianti connessi al servizio idrico stesso;».

2.67

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».

2.73

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».

2.99

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».

2.44

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

2.16

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni, le modalità di realizzazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa di settore per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurare i necessari livelli di efficienza economica e dimensioni adeguate di servizio per la realizzazione degli impianti».

2.68

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere h), i) e l).

2.45

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «disciplinare la fase transitoria» inserire le seguenti: «, uniformemente su tutto il territorio nazionale».

2.139

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) in applicazione del principio di reciprocità tra gli stati membri dell'Unione Europea, prevedere che il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere sia collegato all'en-

trata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

2.140

VITALI

Inammissibile

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proroga o rinnovo» aggiungere le seguenti: «, e comunque entro e non oltre il termine indicato alla successiva lettera l), se la scadenza prevista risulta maggiore o non risulta indicata, garantendo forme di retrocessione delle quote private all'ente pubblico nel caso di affidamento diretto a società miste».

2.17

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, solo se coerenti con le disposizioni della presente legge e con le norme comunitarie e nazionali in materia».

2.46

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i periodi di transizione previsti per i singoli settori».

2.124

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli disposti a favore di soggetti rientranti tra quelli descritti dalle lettere b) e c) del presente articolo».

2.47

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prevedere l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Prevedere altresì l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, indicando, per entrambe le ipotesi, che le concessioni cessino comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore;».

2.48

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere il differimento del termine di cessazione ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

1) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

2) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a

quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni;».

2.58

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza pubblica entro un tempo determinato;».

2.125

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) dettare norme di coordinamento e transitorie che assicurino la ri-pubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato in tutto il Paese, procedendo alle necessarie modifiche della legislazione in materia, individuando le risorse economiche necessarie, imponendo anche con legislazione d'urgenza il divieto di ogni ulteriore affidamento a soggetti privati».

2.24

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l) premettere le seguenti parole: «nel caso in cui la disciplina di settore non preveda un periodo transitorio,».

2.49

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento» con le seguenti: «alla prima gara svolta per l'affidamento».

2.137DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGGI, RIPAMONTI, SILVESTRI**Respinto**

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011,» con le seguenti: «, entro 48 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma,».

2.127

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

2.30

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono così sostituite: «fino al 31 dicembre 2009».

2.141

VITALI, CALVI

Accolto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire le seguenti: «da svolgere entro tale termine».

2.11/1

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

Respinto

All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già direttamente affidate;».

2.11

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore».

2.134

MAFFIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di salvaguardia delle prerogative acquisite dalle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data nonché dalle società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica».

2.107

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di salvaguardia delle prerogative acquisite dalle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data nonché dalle società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica».

2.128

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'ambito della prima procedura competitiva indetta per servizi precedentemente gestiti mediante affidamento diretto, prevedere a favore del soggetto gestore norme di salvaguardia sui requisiti tecnico-professionali e diritti di prelazione rispetto alla migliore offerta pervenuta;».

2.50 (v. testo 2)

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica».

2.50 (testo 2)

SAPORITO, CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, PASTORE, SARO, VILLONE

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere ».

2.154

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.12/1 (v. testo 2)

MAFFIOLI

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di

un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/2 (v. testo 2)

SAPORITO, COLLINO

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/4 (v. testo 2)

VITALI

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/1 (testo 2)

MAFFIOLI

Accolto

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/2 (testo 2)

SAPORITO, COLLINO

Accolto

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/4 (testo 2)

VITALI, CALVI

Accolto

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«n) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

o) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti».

2.51

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«n) armonizzare le norme del codice civile in merito alla disciplina giuridica delle società di gestione partecipate da enti locali che hanno i

requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*».

2.74

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali».

2.100

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali».

2.89

SAPORITO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«n) ammettere diversificazioni tariffarie tra categorie di imprese, che svolgano la medesima attività sostanziale, unicamente per periodi limitati di tempo e con obbligo di sottoporre l'agevolazione al regime *de minimis*, salvo notifica all'Unione europea.».

2.126

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) sottoporre le società di cui alle lettere b) e c) del presente articolo alle norme ed alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni in

materia di assunzione e reclutamento di risorse umane nonché di acquisto di beni e/o servizi da parte di terzi. Prevedere, nel caso delle società di cui alla lettera *b*) del presente articolo, l'applicazione a tutto il personale del contratto del pubblico impiego».

2.130

MANZIONE

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) prevedere che le società di capitali per la gestione dei servizi, nonché quelle di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, abbiano un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di euro, nonché ulteriori forme di garanzia di stabilità finanziaria».

2.157

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, VILLONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) prevedere verifiche periodiche da parte dell'ente locale sul livello di soddisfazione degli utenti relativamente al servizio offerto dal gestore del servizio pubblico.».

2.158

GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, VILLONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«n) in tutti i casi, il bando di gara dovrà essere mirato a tutelare la sicurezza del servizio e gli interessi dei consumatori, prevedendo un piano degli investimenti, obblighi di manutenzione delle infrastrutture, obblighi di servizio minimo, meccanismi di tutela dei consumatori tra i quali la specificazione di un piano tariffario, l'adozione di una carta dei servizi, e sanzioni nei casi di inottemperanza;».

2.159

MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«n) alla gara possono prendere parte imprese partecipate direttamente o indirettamente dall'ente locale che bandisce la procedura competitiva solo se il bando segue un modello standard determinato dall'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo economico sentito il parere dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato. In questo caso, la gestione della gara dovrà essere affidata a un soggetto terzo individuato con provvedimento dell'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo economico, indipendente da ogni soggetto pubblico o privato che detenga quote azionarie nelle imprese partecipanti.».

2.79

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Accolto

Al comma 2, alla parola: «entro» premettere il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».

2.13/1 (v. testo 2)

VILLONE

All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».

2.13/1 (testo 2)

VILLONE

Accolto

All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

2.13/2

TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Assorbito

All'emendamento 2.13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

2.13

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.31

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo adeguati sistemi di incentivi per gli enti locali affinché procedano nell'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, nonché meccanismi volti a promuovere le unioni tra più enti locali di dimensioni ridotte per una gestione integrata dei servizi.».

2.52

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, SARO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito con i seguenti:

«1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.

1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio».

2.18

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le norme attuative della presente legge non possono modificare in senso contrario ai principi e alle finalità di cui all'art. 1 le norme vigenti anche se a carattere settoriale».

2.112

QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. La disciplina adottata ai sensi dei commi 1 e 2 è cedevole, e perciò soggetta a ritrazione, nei confronti delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni, in conformità ai principi ed alla normativa dell'Unione europea.».

2.0.1

SACCONI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, GRILLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il punto 2 dell'articolo 40 del regio decreto legge del 4 ottobre 1935, n. 1827 è sostituito dal seguente: "gli impiegati, agenti e operai dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

3. Le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici, privatizzate, per le quali non sia stato definito alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge il regolamento di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità».

2.0.2

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, decadenza delle forme di gestione e fase transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.

3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
- b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
- c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
- d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli».

2.0.3

VILLONE, GRASSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.

3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale».

2.0.4

VILLONE, GRASSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico».

2.0.5

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato
– decadenza delle forme di gestione – fase transitoria)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.

3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
- b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
- c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
- d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli».

2.0.6

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 3-*nonies*.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

2.0.7

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.

2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all'articolo 3-*septies*, comma

3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all'articolo 3-*nonies*».

2.0.8

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa)

1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di cui al comma 3.

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. È gratuita e coperta dalla fiscalità generale.

4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto:

- a) del reddito individuale;
- b) della composizione del nucleo familiare;
- c) della quantità dell'acqua erogata;
- d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i principi di cui all'articolo 2.

7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare:

- a) la copertura parziale dei costi di investimento;

b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua;

c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo».

2.0.9

VILLONE, GRASSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come definito all'articolo 3-septies, comma 3, e fissare i livelli e gli *standard* minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili».

2.0.10

VILLONE, GRASSI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione finanziaria)

1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale, di cui all'articolo 3-*sexies*, comma 2, e al Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, è garantita attraverso:

a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate nell'anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente;

b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/anno, delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale;

c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;

d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell'I.V.A. applicata sul commercio delle acque minerali;

e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;

2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e).

3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale».

2.0.11 (v. testo corretto)

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con gli articoli 3-
ter e seguenti della presente legge».

2.0.11 (testo corretto)

VILLONE, GRASSI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con gli articoli ...
e seguenti della presente legge».

Art. 3.**3.33 (v. testo 2)**

MAGISTRELLI, D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente locale osservazioni e proposte in merito;

c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;

g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

h) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti;

i) prevedere l'istituzione di sedi di conciliazione per la definizione delle controversie fra utenti e gestori dei servizi in relazione al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate previsti nei contratti di servizio e pubblicizzati ai sensi della lettera a)».

3.33 (testo 2)

MAGISTRELLI, D'AMICO, CALVI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente locale osservazioni e proposte in merito;

c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) prevedere che le attività di cui alla lettere *b)*, *c)* e *d)* siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;

g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

h) rafforzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti».

3.1/1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Assorbito

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisito in sede di Conferenza».

3.1/2 (v. testo 2)

VILLONE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».

3.1/2 (testo 2)

VILLONE

Accolto

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

3.1/3TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGGI, RIPAMONTI, SILVESTRI**Accolto**

All'emendamento 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, ».

3.1

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,».

3.18

MAFFIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di revoca dell'affidamento».

3.30

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione» e,

conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di revoca dell'affidamento».

3.16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «e comunque mediante pubblicazione su apposito sito internet».

3.5 (v. testo 2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata dalle Autorità di settore».

3.5 (testo 2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata dalle Autorità competenti».

3.13

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista».

3.14

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall’Autorità di settore, ove prevista».

3.11

MAFFIOLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell’utenza,» inserire le seguenti: «mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero».

3.12

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell’utenza,» inserire le seguenti: «mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero».

3.6

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili».

3.2/100

SINISI, *relatore*

Accolto

All’emendamento 3.2, alla lettera a-bis), sostituire le parole: «l’istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie», con le seguenti: «l’istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie».

3.2/2

MAFFIOLI

Respinto

All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre».

3.2/3

VITALI

Respinto

All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre».

3.2

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;».

3.15

D'ALÌ, MALAN, SACCONI, GRILLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definire le modalità affinché le forme associative tra enti locali siano effettivamente finalizzate alla erogazione di specifici servizi al cittadino ed assicurino forme di controllo basate sui principi della democrazia diretta».

3.7

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i soggetti pubblici di cui alla lettera a) forniranno linee guida riguardo agli indicatori di qualità da inserire nelle carte dei servizi il cui rispetto dovrà essere menzionato nei contratti tra gli enti locali ed i gestori e tra questi ultimi e gli utenti;».

3.28DONATI, DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI**Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune».

3.29

BRUTTI PAOLO, VILLONE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune».

3.20

SAPORITO, COLLINO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul positivo riscontro degli utenti».

3.25

MAFFIOLI

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul positivo riscontro degli utenti».

3.31

VITALI

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul positivo riscontro degli utenti».

3.3/1

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

Respinto

All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da garantirne l'obiettività;» inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;».

3.3/3

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

All'emendamento 3.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'introduzione di indicatori concordati fra ente e società affidataria la quale si impegna a trasmettere mensilmente all'ufficio designato i parametri che concorrono alla formazione dell'indicatore o l'indicatore stesso secondo quanto concordato».

3.3

IL GOVERNO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;» con le seguenti: «effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività;».

3.22

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «effettuati a cura» inserire le seguenti: «dell'ente affidante, il cui organo elettivo dispone in merito alla revoca dell'affidamento, ed a».

3.8 (v. testo2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare la revoca dell'affidamento da parte dell'ente locale che provvederà a verifiche periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;».

3.8 (testo 2)

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoche dell'affidamento da parte dell'ente locale che provvederà senza maggiori oneri per la finanza pubblica a verifiche periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;».

3.9

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Accolto

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili;».

3.27

DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Accolto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale».

3.1000SINISI, *relatore***Accolto**

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "rafforzare", inserire le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,".

3.21

SAPORITO, COLLINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo le parole: «competenti per settore,» inse-

rire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori che attualmente non ne dispongono».

3.26

MAFFIOLI

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori che attualmente non ne dispongono».

3.32

VITALI

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori che attualmente non ne dispongono».

3.10

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per settore» inserire le seguenti: «ovvero dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i casi in cui esse non siano presenti, dotando le autorità suddette delle necessarie risorse economiche ed organizzative.».

3.23

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Respinto

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere modalità trimestrali di trasmissione dei dati economici e gestionali più significativi del servizio affidato alla giunta ed alle competenti commissioni del consiglio dell'ente affidante».

3.4/1 (v. testo 2)

VILLONE

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in» con le parole: «sentita la».

3.4/1 (testo 2)

VILLONE

Accolto

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

3.4/2

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Accolto

All'emendamento 3.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.4

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.».

3.17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Respinto

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

«2-bis) il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali tenuto conto delle rispettive competenze delle Regioni e degli enti locali.».

3.0.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».

3.0.5

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».

3.0.1 (v. testo corretto)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni finali)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,».

3.0.1 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni finali)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,».

3.0.3 (v. testo 2)DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati».

3.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 1.

1.coord.1

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 3, sostituire le parole: "a emanare" con le seguenti: "ad adottare".

1.coord.2

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'entrata in vigore" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore".

1.coord.3

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 3, dopo le parole «della presente legge», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

1.coord.4

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 3, sostituire le parole: "con le delibere di cui al" con le seguenti: "ai sensi del".

Art. 2.**2.coord.1**SINISI, *relatore***Accolta**

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:".

2.coord.2SINISI, *relatore***Accolta**

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "consentono" con la seguente: "permettono".

2.coord.3SINISI, *relatore***Accolta**

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "le modalità" con le seguenti: "a quella".

2.coord.4SINISI, *relatore***Accolta**

Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "In particolare l'ente locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per

altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;".

2.coord.5

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 1, lettera d-bis (introdotta dall'em. 2.8), sostituire la parola: "concorsuali" con le seguenti: "competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera a);".

2.coord.6

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: "atte" con la seguente: "idonee".

2.coord.7

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "della gestione del medesimo servizio,", inserire le seguenti: "da determinare".

2.coord.8

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 1, lettera g),(come modificata dall'em. 2.10), sostituire le parole: "della Regione", con le seguenti: "delle Regioni".

2.coord.9

SINISI, *relatore*

Accolta

Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 2.79, 2.13/1 e 2.13), con il seguente: «2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,

sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.»

Art. 3.

3.coord.1

SINISI, *relatore*

Accolta

Al comma 1 (come modificato dagli em. 3.1/2 (testo 2), 3.1/3 e 3.1) sostituire l'alinea con il seguente: «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:»

3.coord.2

SINISI, *relatore*

Accolta

Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4) con il seguente: «2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.»

Art. 4.

4.coord.1

SINISI, *relatore*

Accolta

All'articolo 4 (introdotto dall'emendamento 3.0.3 testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui

alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.».
